



Il ruolo del sindaco e del revisore nella Crisi d'impresa

Relatore: Dott. Cecilia Rabagliati

OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

AGENDA

- *Il ruolo del sindaco:*
 - *Il controllo dell'adeguatezza degli assetti (norme C.S. non quotate 3.5 e 3.7)*
 - *La vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi mediante monitoraggio affidamenti e debiti verso creditori pubblici qualificati (norme C.S. non quotate 11.1 -11.2 – 11.3, art. 3 e 25 novies CCII)*
 - *La riduzione o perdita del capitale (norma C.S. non quotate 10.2)*
- *La verifica del sistema di controllo interno a cura del revisore (ISA Italia 265)*

The background of the slide is a light-colored field filled with various numbers and letters in different colors (blue, orange, purple, yellow) and orientations, creating a sense of dynamic movement and data. In the center, there is a solid orange vertical rectangle.

**DOT
COM**

**LA VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL
FUNZIONAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI
E SUL SISTEMA AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

LA VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUL SISTEMA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetti organizzativi

Gli organi di controllo societario sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più delicato e complesso nella crisi d'impresa.

Nell'intento di **anticipare l'emersione della crisi** il legislatore ha dettato specifici doveri:

- ✓ di condotta per gli amministratori e
- ✓ di vigilanza per i sindaci.

Un primo e fondamentale dovere di vigilanza dell'organo di controllo è quello di vigilare che
gli amministratori



abbiano predisposto assetti organizzativi, amministrativi e contabili



in grado di cogliere per tempo segnali di crisi e di perdita di continuità aziendale



per poter assumere tempestive e appropriate decisioni.

Art. 3 D.Lgs. 14/2019 – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi

«2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

Art. 3 D.Lgs. 14/2019 – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.*

Adeguati assetti e decisioni dei Tribunali

- ✓ Tribunale di Milano 19/10/2019
- ✓ Tribunale di Roma 15/09/2020
- ✓ Tribunale di Cagliari 19/01/2022

VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Norma di comportamento CNDCEC n. 3.5

Riferimenti normativi

✓ 2086 c.c. – Gestione dell'impresa

«l'imprenditore (operante in forma societaria o collettiva), ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

✓ 2403 co. 1 c.c. – Doveri del collegio sindacale (vigilanza)

«Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento».

Riferimenti normativi

- ✓ 2381 co. 3 e 5 c.c. – Esercizio della delega e organi delegati

«Il Consiglio di Amministrazione ...valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.»

«Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.»

- ✓ Art. 377 c.5 D.Lgs. 14/2019 – Estensione art. 2381 c.c. alle Srl

Andando a modificare l'art. 2475 c.c. aggiungendo il comma 6, il decreto di fatto estende gli obblighi di cui all'art. 2086 c.c. anche alla srl.

Vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo

Il collegio sindacale vigilare che:

- ✓ **gli amministratori abbiano predisposto** assetti organizzativi, amministrativi e contabili in grado di cogliere per tempo segnali di crisi e di perdita di continuità aziendale per poter assumere tempestive e appropriate decisioni,
- ✓ **e che l'assetto organizzativo, concretamente funzioni.**

Cosa si intende per assetto organizzativo?

- ✓ Il sistema di funzionigramma e di organigramma e il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità,
- ✓ Il complesso procedurale di controllo.

Quando un assetto organizzativo può definirsi adeguato?

La Norma 3.5 indica una serie di requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:

- ✓ **organizzazione gerarchica**,
- ✓ **organigramma** aziendale con una chiara definizione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità,
- ✓ **esercizio dell'attività decisionale e direttiva** della società da parte dell'amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri,
- ✓ **procedure** che assicurino l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate,
- ✓ **procedure** che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni adeguate,
- ✓ **direttive e procedure aziendali**, che siano periodicamente aggiornate e siano effettivamente diffuse.

Quali strumenti può utilizzare del Collegio?

Il Collegio può avvalersi di

✓ Appositi test  anche a campione

«La determinazione delle metodologie di verifica e di controllo volte a contrastare inadempienze e atteggiamenti omissivi o inerti in ambito organizzativo e gestionale è rimessa alla determinazione dei membri del Collegio Sindacale, in relazione alle peculiarità della concreta realtà aziendale».

Quando e come?

- ✓ All'inizio dell'incarico:
 - ✓ legge i verbali precedenti
 - ✓ acquisisce conoscenza dell'assetto organizzativo:
 - ✓ Oggetto sociale
 - ✓ Settore di attività
 - ✓ Mercato in cui opera la società
 - ✓ Funzionigramma e organigramma
- ✓ Nel corso dell'incarico:
 - ✓ Vigila che l'organo amministrativo valuti l'adeguatezza degli assetti organizzativi e ne assuma le eventualie e conseguenti iniziative
 - ✓ Vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo
 - ✓ Pianifica interventi di vigilanza
 - ✓ Segnala agli amministratori profili di non adeguatezza
 - ✓ Verifica le azioni correttive adottate dalla società
 - ✓ Acquisisce informazioni dall'internal audit (se esistente), dall'OdV (se esistente) e dal revisore



Se si evidenziassero significativi rischi di inadeguatezza dell'assetto organizzativo?

Il Collegio:

- 1) **richiede** all'organo amministrativo l'adozione di immediate azioni correttive
- 2) **monitora** la realizzazione di tali azioni nel corso dell'incarico
- 3) **adotta le iniziative** previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate

VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Norma di comportamento CNDCEC n. 3.7

Riferimenti normativi

- ✓ 2403 co. 1 c.c. – Doveri del collegio sindacale (vigilanza)

VIGILANZA SUL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo contabile e sul suo concreto funzionamento

Cosa si intende per sistema amministrativo contabile?

Il sistema amministrativo contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Quando un sistema amministrativo contabile può definirsi adeguato?

risulta adeguato se permette:

- ✓ la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione,
- ✓ la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale,
- ✓ la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio

ASSETTI AMMINISTRATIVI

sono da riferire ad una dimensione dinamico funzionale dell'organizzazione da intendere come l'insieme delle procedure dei processi atti ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali

ASSETTI CONTABILI

costituiscono una parte degli assetti amministrativi orientati ad una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all'esterno dell'impresa.

Quando un assetto amministrativo e contabile può definirsi adeguato?

Quando permette:

- ✓ la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione
- ✓ la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale
- ✓ la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Cosa deve fare il Collegio?



- 1) **verificare l'esistenza di un sistema idoneo** ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari. Al riguardo il collegio non esprime un giudizio di merito sui risultati dell'attività amministrativo contabile, ma un giudizio sintetico sull'efficienza e la funzionalità del sistema
- 2) **vigilare sul concreto funzionamento** dell'assetto amministrativo contabile. Il Collegio può avvalersi, se ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione, come previsto per l'espletamento dell'attività di vigilanza sul sistema di controllo interno
- 3) **esprimere un giudizio** sull'efficienza e sulla funzionalità del sistema, alla luce dei rischi emersi in tali aree operative

Anche per **vigilare sull'adeguatezza dell'assetto** amministrativo contabile è importante una periodica attività di scambio di dati e di informazioni con il soggetto incaricato della revisione

VIGILANZA DEL COLLEGIO PER LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA PERDITA DELLA CONTINUITA'

Norma di comportamento CNDCEC n. 11.1

Riferimenti normativi

- ✓ 2086 c.c. – Gestione dell'impresa
- ✓ 2381 c.c. – Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
- ✓ 2475, co.6 c.c. – Amministrazione della società
- ✓ 2403 c.c. – Doveri del Collegio Sindacale
- ✓ 2403 - bis c.c. – Poteri del Collegio Sindacale
- ✓ 2409 - septies c.c. – Scambio di informazioni

L'attività di vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità

Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, «vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale. Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti»

Anche per tale attività fondamentale lo scambio di informazioni sia con soggetto con il soggetto incaricato della revisione legale, se presente, che con l'organo amministrativo e nel caso vi sia l'amministratore unico, il Collegio deve prestare particolare attenzione e può chiedere periodicamente informazioni circa la valutazione dell'adeguatezza degli assetti come anche suggerito dalla Norma 4.3.

Cosa deve fare il Collegio sul piano operativo?



- 1) **verificare il rispetto della normativa** vigente in materia di valutazione della continuità aziendale
- 2) **prendere atto** dell'esistenza dei presupposti e delle circostanze che hanno generato la perdita della continuità
- 3) **chiedere informazioni e chiarimenti** all'organo di amministrazione (Cfr Norme 4.2 4.3 e 5.2)
- 4) **chiedere all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente** ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale nel caso di conferma dei dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori, ricorrendo ad uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il recupero della continuità (quali ad esempio operazioni di capitale, trasformazione, altre operazioni straordinarie, piani di ristrutturazione aziendale, strumenti di risanamento previsti dall'ordinamento, ecc.)
- 5) **vigilare sull'attuazione dei provvedimenti** adottati dall'organo di amministrazione, sollecitando il rispetto di tempi di attuazione delle azioni da quest'ultimo individuate per il ripristino della continuità aziendale

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE PER LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI

Norma di comportamento CNDCEC n. 11.2

Riferimenti normativi

- ✓ 2086 c.c. – Gestione dell'impresa
- ✓ 2381 c.c. – Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
- ✓ 2403 c.c. – Doveri del Collegio Sindacale
- ✓ 2403 – bis, co.2 c.c. – Poteri del Collegio Sindacale
- ✓ Artt.28, co.1, lett a) e lett.b), 67, co.3, lett.d), 152, 182-bis, 182-ter, 160, 161, l.f

L'attività di vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi

La norma 11.2. specifica che il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sulla validità degli assetti (sotto un profilo informativo e procedurale) di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi della società, al fine di evitare la futura insolvenza della Società.

In altri termini il Collegio Sindacale deve:

- ✓ valutare se l'organo di amministrazione provvede, con cadenza periodica, alla verifica dei presupposti e delle circostanze che assicurano l'assenza di indicatori di crisi ovvero del rischio di imminente crisi
- ✓ vigilare sull'adozione da parte dell'organo di amministrazione di procedure idonee a:
 - ✓ monitorare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione e
 - ✓ a evidenziare una pianificazione (seppur minima) della gestione atta a garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società per un periodo di almeno sei mesi.

L'attività di vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi

A tal fine è opportuna e auspicabile una vigilanza attenta, effettuata mediante ispezioni e controlli tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

Anche in tale ambito, sono individuati i flussi informativi verso il Collegio sindacale:

- con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- con l'organo amministrativo (per fornire informazioni e chiarimenti) ovvero con l'amministratore unico (richiedendo periodicamente informazioni circa la valutazione dell'adeguatezza degli assetti)

Se il Collegio ritiene che il sistema di controllo interno e gli assetti non siano adeguati?

- 1) Richiede all'organo di amministrazione di fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione (cfr. Norme 4.2, 4.3 e 5.2)
- 2) Provvede a formalizzare per iscritto le proprie conclusioni all'organo di amministrazione
- 3) Richiede all'organo di amministrazione di intervenire tempestivamente e porre in essere provvedimenti idonei al superamento della crisi adottando uno degli strumenti previsti nell'ordinamento.

.. e se l'organo di amministrazione non provvede?

Il Collegio Sindacale può:

- ✓ Convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.
- ✓ Presentare denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Nell'adottare tali iniziative, il Collegio come deve operare?

E' opportuno che il Collegio Sindacale operi con particolare attenzione nell'evidenziare i fatti ritenuti rilevanti, a tal fine provvede a:

- 1) definire in modo puntuale l'ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi
- 2) esporre in apposita relazione i fatti, le informazioni e gli indizi di crisi
- 3) allegare la documentazione di supporto

SEGNALAZIONE ALL'ASSEMBLEA E DENUNCIA AL TRIBUNALE

Norma di comportamento CNDCEC n. 11.3

Riferimenti normativi

- ✓ 2086 c.c. – Gestione dell'impresa
- ✓ 2406 c.c. – Omissioni degli amministratori
- ✓ 2409 c.c. – Denunzia al tribunale

Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, oppure se le misure eventualmente adottate sono ritenute inadeguate, il Collegio Sindacale può

- convocare l'assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori

Se l'assemblea non adotti opportuni provvedimenti oppure la convocazione dell'assemblea non risulti utile, il Collegio può

- presentare denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.



LA RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE

Sospensione degli effetti delle perdite d'esercizio 2020 e 2021

L'art.6 del “decreto liquidità” (DI 23/2020) ha sterilizzato per un quinquennio le perdite dell'esercizio in corso al 31/12/2020, introducendo la facoltà di deroga all'applicazione dei seguenti articoli del Codice Civile relativi alle perdite d'esercizio:

- 2446, commi 2 e 3 sulla riduzione del capitale per perdite;
- 2447 in merito alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale per le spa;
- 2482-bis e ter, relativamente alla riduzione del capitale per perdite e sulla riduzione del capitale al di sotto del limite legale nelle srl.

Successivamente l'art.1 comma 266 della “legge di bilancio 2021” ha stabilito che:

- per le perdite dell'esercizio in corso al 31/12/2020 non si applicano gli articoli precedenti
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art.2484 c.1 n.4 c.c)

Con la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” è stata poi prevista la possibilità di applicare il regime di sterilizzazione delle perdite anche per quelle generate nel corso dell'annualità 2021.

ATTIVITA' DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Norma di comportamento CNDCEC n. 10.2

Riferimenti normativi

- ✓ 2327 c.c. – Ammontare minimo del capitale
- ✓ 2445 c.c. – Riduzione del capitale sociale
- ✓ 2446 c.c. – Riduzione del capitale per perdite
- ✓ Art. 2463, n.4 c.c. – Costituzione
- ✓ Art. 2482 – Riduzione del capitale sociale
- ✓ Art. 2482-bis – Riduzione del capitale per perdite
- ✓ Art. 2482-ter – Riduzione del capitale al di sotto del limite legale
- ✓ Art. 2482-quater – Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci

L'attività del Collegio sindacale in caso di riduzione del capitale

La norma 10.2. specifica che il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sulla corretta e tempestiva riduzione del capitale, sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

- Riduzione volontaria
- Riduzione per perdite
- Riduzione al di sotto del limite legale

L'attività del Collegio sindacale in caso di riduzione del capitale

Quando si verifica una durevole **diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo** per perdite, il Collegio sindacale deve verificare che l'organo amministrativo abbia proceduto a convocare tempestivamente l'assemblea, nonché a redigere una relazione indicante la situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2446 per le società per azioni e dell'art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata.

Sulla relazione il Collegio sindacale **deve formulare le proprie osservazioni**, in particolare deve:

1. **valutare le ragioni** che hanno determinato le perdite e se esse sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;
2. **esaminare i criteri di valutazione adottati**, tenendo conto della prospettiva di continuità aziendale;
3. **dare atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente** alla redazione della relazione e dell'evoluzione della gestione sociale.

Le osservazioni devono essere depositate, insieme a quelle degli amministratori, presso la sede della società almeno 8 giorni prima della convocazione dell'assemblea.

...se gli amministratori non convocano l'assemblea?

Il Collegio sindacale procede alla convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., affinché adotti gli opportuni provvedimenti

...se l'assemblea rinvia l'adozione dei provvedimenti?

Il Collegio sindacale in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio, verifica che l'assemblea riduca il capitale in proporzione alle perdite accertate, se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo e se non sono stati adottati altri provvedimenti risolutivi

...in caso di inerzia?

Il Collegio sindacale, ove non provveda l'organo amministrativo, deve chiedere al tribunale l'emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Il Collegio sindacale:

- 1) verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione (art. 2447 c.c per le spa e art. 2482 c.c. per le srl),
- 2) fa pervenire le proprie osservazioni, depositate, unitamente alla relazione degli amministratori, nella sede della società, negli otto giorni precedenti l'assemblea

...in caso di inerzia dell'assemblea?

Il Collegio sindacale, se l'assemblea non adotta i provvedimenti ovvero non accerti la sussistenza di una causa di scioglimento della società, presenta al tribunale istanza per l'accertamento della causa di scioglimento della società (art. 2484, co.1, n.4).



IL RUOLO DEI SINDACI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Il dovere di segnalazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata

L'art.25 – octies del Dlgs. 14/2019 dispone che l'organo di controllo SEGNALI per scritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.

I presupposti sono:

- 1) situazioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza
- 2) e la ragionevole perseguibilità del piano di risanamento (art. 12 Dlgs 14/2019)

La segnalazione, scritta, motivata e trasmessa con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione (es. con pec), deve contenere un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Tale termine, secondo il Massimario della Cassazione (relazione 87/2022), non richiede la compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di "allarme", ma l'individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative.

Il dovere di segnalazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata

La segnalazione dei sindaci costituisce uno specifico dovere che rientra nella previsione dell'art. 2403 c.c. si aggiunge e rafforza quell'obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell'imprenditore, alla luce del novellato art. 2086 c.c.

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui all'art.3 comma 1 del codice della crisi e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

- a) **rilevare eventuali squilibri** di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) **ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo** particolareggiata e a effettuare il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

Il ruolo dei sindaci nella fase di avvio della procedura

L'organo di controllo è tenuto a:

- vigilare che l'esperto designato sia in possesso dei requisiti di indipendenza (art. 16 del Dlgs. 14/2019)
- fornire informazioni per permettere all'esperto di valutare insieme al cda se vi sia una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, del Dlgs. 14/2019)
- fornire il proprio parere in merito all'affidabilità del sistema amministrativo e contabile per rilevare una situazione contabile aggiornata (bilancio intermedio non anteriore a 120 giorni) e a validare la completezza e l'adeguatezza del quadro fornito dall'organo amministrativo (decreto dirigenziale 28/09/2021)

Il ruolo dei sindaci durante le trattative della procedura

Art. 25-octies comma 1 «.. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile».